



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 38 2016

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi i seguenti argomenti:

-Gli adempimenti del mese di settembre

-Le scadenze contrattuali del mese di settembre

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE 2016

VENERDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **agosto 2016**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **agosto 2016**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **agosto 2016** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**agosto 2016**).

VENERDÌ 30

INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **agosto 2016**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UNIEMENS.

Invio telematico del Flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **agosto 2016**.

Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.

Modello 730 – Operazioni di conguaglio

Il dipendente comunica al datore di lavoro/ente pensionistico di effettuare un minor o nessun acconto IRPEF.

Stampa libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **agosto 2016**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.

LE SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2016

DIRIGENTI – AZIENDE TERZIARIO

Indennità risarcitorie

L'ipotesi di accordo 21 luglio 2016 per il rinnovo del CCNL 31 luglio 2013 per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi ha previsto che nel caso di licenziamento ingiustificato del dirigente avvenuto a decorrere dal 1° settembre 2016, l'indennità risarcitoria è determinata in funzione di classi di anzianità aziendale.

Sono stati modificati anche i parametri dell'indennità risarcitoria supplementare legata all'età anagrafica (sempre per i licenziamenti ingiustificati comminati dal 1° settembre 2016) per i dirigenti con un'anzianità di servizio prestato nell'azienda superiore a 12 anni (in precedenza erano 10).

Malattia

L'ipotesi di accordo 21 luglio 2016 per il rinnovo del CCNL 31 luglio 2013 per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi ha previsto per il dirigente assente per malattia la possibilità di

richiedere un prolungamento del periodo di conservazione del posto

- per un periodo massimo di ulteriori 180 giorni,
- in caso di patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita,
- previa presentazione di idonea documentazione degli specialisti del SSN atta ad accertare tale patologia,
- e a condizione che siano esibiti dal dirigente regolari certificati medici.

Durante il prolungamento il dirigente ha diritto all'intera retribuzione e al termine della stessa:

- qualora perduri lo stato di malattia, il dirigente può richiedere l'aspettativa di cui all'articolo 15 del CCNL (massimo 6 mesi);
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuta al lavoratore, oltre al TFR, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'articolo 39, comma 5 del CCNL.

Per fruire dell'aspettativa in parola, il dirigente dovrà presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 240° giorno di conservazione del posto contrattualmente garantito.

Posto che tali previsioni contrattuali entrano in vigore il 21 luglio 2016, data di sottoscrizione dell'accordo, per i dirigenti che a tale data abbiano in corso un evento di malattia, le nuove disposizioni in materia di durata del periodo di conservazione del posto nonché di prolungamento dello stesso per gravi patologie, entreranno in vigore il giorno 15 settembre 2016.

Preavviso

L'ipotesi di accordo 21 luglio 2016 per il rinnovo del CCNL 31 luglio 2013 per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi ha previsto, ad esclusione dell'ipotesi di licenziamento per giusta causa, la rideterminazione dei termini di preavviso per il recesso comunicato, a far data dal 1° settembre 2016, dal datore di lavoro.

METALMECCANICA – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA (CONFIMI)

Assistenza sanitaria integrativa

L'ipotesi di accordo 22 luglio 2016 per il rinnovo del CCNL 1° ottobre 2013 per la piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti ha previsto che il Fondo sanitario integrativo di riferimento è PMI SALUTE, a cui le aziende devono iscrivere obbligatoriamente tutti i lavoratori in forza entro il mese di dicembre 2016.

I lavoratori in forza che intendono rinunciare all'iscrizione a PMI Salute devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro entro il mese di gennaio 2017.

I lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2017 sono iscritti a PMI Salute con effetto dalla data di assunzione e possono manifestare la rinuncia all'iscrizione, dandone comunicazione scritta al datore di lavoro entro la fine del mese di assunzione.

Successivamente al primo mese di assunzione, la facoltà di recesso è disciplinata dal Regolamento del Fondo.

La contribuzione al fondo sanitario è la seguente:

- dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, 1,50 euro mensili a carico dell'azienda per ogni lavoratore in forza per la gestione di PMI SALUTE;
- dal 1° gennaio 2017,

-11,00 euro mensili a carico dell'azienda per ogni lavoratore e

-1,00 euro mensile a carico del lavoratore aderente.

Sono fatti salvi gli accordi territoriali e aziendali e le forme equivalenti di miglior favore in materia di assistenza sanitaria.

Nuovi minimi tabellari

L'ipotesi di accordo 22 luglio 2016 per il rinnovo del CCNL 1° ottobre 2013 per la piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti ha previsto, a far data dal 1° settembre 2016, degli incrementi retributivi.

Una tantum

L'ipotesi di accordo 22 luglio 2016 per il rinnovo del CCNL 1° ottobre 2013 per la piccola e media industria

manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti ha previsto a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione della presente intesa (22 luglio 2016), a copertura del periodo 1° giugno 2016 – 31 agosto 2016, la corresponsione di una somma a titolo di una tantum con la retribuzione del mese di settembre 2016.

Si sottolinea che l'importo:

- non è soggetto ad alcun ricalcolo per gli istituti già liquidati;
- va riproporzionato all'orario individuale per i lavoratori part-time;
- è ragguagliato a tante quote mensili quanti sono i mesi interi (anche non consecutivi), per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell'azienda nel periodo 1° giugno 2016 – 31 agosto 2016 (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero);
- è utile al calcolo del TFR.

Viene precisato, altresì, che l'erogazione non spetta in relazione ai periodi mensili nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione (servizio militare, aspettativa, cassa integrazione, congedo parentale, ecc.). Sono invece utili ai fini del calcolo dell'importo le giornate di assenza per malattia, infortunio, congedo di maternità e congedo matrimoniale, intervenute nel suddetto periodo.

STUDI PROFESSIONALI

Nuovi minimi tabellari

L'ipotesi di accordo 17 aprile 2015 per il rinnovo del CCNL 29 novembre 2011 per i dipendenti degli studi professionali e delle strutture che svolgono attività professionali ha previsto, a far data dal 1° settembre 2016, degli incrementi retributivi.

TESSILI E ABBIGLIAMENTO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

Una tantum – Tessili vari

L'accordo 9 novembre 2015 per la graduale confluenza del CCNL Tessili vari / Torcitura e Filatura Serica del 2 settembre 2010, scaduto il 31 marzo 2013 e non più rinnovato, nel vigente CCNL 7 ottobre 2013 UNIONTESSILE CONFAPI ha definito le modalità per il progressivo passaggio delle aziende dalla disciplina del CCNL Tessili vari a quella del CCNL Tessili e abbigliamento – Piccola e media industria.

Con riferimento agli arretrati relativi al periodo aprile 2013 – ottobre 2015 è prevista la corresponsione di un importo forfettario a titolo di una tantum pari ad euro 2.270,00 lordi complessivi.

Tale somma sarà erogata in tranches di pari importo alle normali scadenze retributive mensili, comprensive della 13.ma mensilità, a partire dal mese di aprile 2016 fino al mese di dicembre 2017.

A proposito dell'una tantum si conviene che:

- tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata ed all'orario di lavoro prestato nel suddetto periodo, con riduzione proporzionale nelle ipotesi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga o contratto di solidarietà;
- eventuali somme erogate a titolo di acconto sui futuri aumenti e/o sull'una tantum per vacanza contrattuale dal 1° aprile 2013 alla data di stipula del presente accordo, in qualunque forma corrisposte e comunque denominate, saranno assorbite fino a concorrenza del suddetto importo complessivo;
- in caso di risoluzione del rapporto lavorativo prima della sua completa erogazione, le somme residue non ancora versate verranno liquidate unitamente alle spettanze di fine rapporto;
- non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del TFR;
- le sole aziende che, nel periodo della sua corresponsione, si trovino in situazione di difficoltà, con ricorso ad ammortizzatori sociali straordinari per almeno 12 mesi consecutivi o avvio di una procedura concorsuale, potranno sottoscrivere accordi collettivi aziendali e/o con le OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative per lo slittamento dei termini di erogazione.

15 settembre 2016

I migliori saluti.
Lucia Dott.ssa Filippi

Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.